

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE

Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con
d.P.R. n° 380 del 6\6\2001 e ss.mm.ii. - Art. 27

ORDINANZA N° 22/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;"

VISTO il rapporto del T.C. acquisito al prot. Gen. Com. n. 27 del 03.01.2019, dal quale si rileva che in località via Chiummano, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, presso la proprietà della **sig.ra Di Iorio Giuseppa** nata ad Ischia (NA) il 02.07.1972 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via San Giorgio n. 43/b, del sig. Di Iorio Pietro Paolo nato a Barano d'Ischia (NA) il 18.08.1946 ed ivi residente alla via Chiummano n. 58/a, della sig.ra Di Iorio Ersilia nata a Barano d'Ischia (NA) il 01.01.1948 ed ivi residente alla via Chiummano n. 58/a, identificata in catasto al foglio n. 27, particelle nn. 920-768, sita in Barano d'Ischia (NA) in località via Chiummano, risultano realizzate opere abusive.

Effettuata una visura alla banca dati catastale è emerso che l'immobile oggetto di opere abusive è intestato ai sig.ri:

DI IORIO GIUSEPPA nata ad ISCHIA (NA) il 02/07/1972 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via San Giorgio n. 43/b;

DI IORIO PIETRO PAOLO nato a BARANO D'ISCHIA (NA) il 18.08.1946 ed ivi residente in Barano d'Ischia alla via Chiummano n. 58/a;

DI IORIO ERSILIA nata a BARANO D'ISCHIA (NA) il 01.01.1948 ed ivi residente in Barano d'Ischia alla via Chiummano n. 58/a;

- *La copertura frangisole (lato nord - ovest) occupante una superficie di circa mq. 37,00 accertata il 22.12.1995, risulta ampliata di circa mq. 10,00, di fatti la stessa allo stato attuale occupa una superficie di circa mq. 47,00 ed è costituita da una struttura in ferro e copertura in onduline di plastica e incannucciata.*
- *Sempre sul lato nord ovest risulta realizzato uno scavo in trincea occupante una superficie di circa mq. 10,00 per una profondità di circa mq. 2,00. Si precisa che la stessa è utilizzata per il recupero della acque meteoriche.*
- *Sul lato nord è stata realizzata una recinzione lunga circa mt. 37,00 ed alta complessivamente circa mt. 2,00, costituita da muretti in celloblok (altezza circa mt. 1,00) e paletti con rete metallica (altezza circa*

mt. 1,00). Inoltre risulta realizzato un vialetto pavimentato con massetto in cls. lungo circa mt. 25,00 e largo circa mt. 1,00.

- Sul lato nord del fondo si è rilevata l'installazione di una baracca da cantiere in lamiera zincate. La stessa occupa una superficie di circa mq. 13,00 per un'altezza di circa mt. 2,10. Si precisa che quest'ultima è installata su una base in cls. e che alle spalle della stessa è stato realizzato un piccolo locale in muratura occupante una superficie di circa mq. 3,20 alto circa mt. 2,70, entrambi utilizzati come locale deposito.
- Sul lato nord risulta realizzato un muro di contenimento del terrapieno con mattoni in celloblok, lo stesso è lungo circa mt. 12,00 con un'altezza variabile da circa mt. 3,00 a circa mt. 1,00. Antistante lo stesso, risulta realizzata una scala in muratura che collega i due terrazzamenti. Inoltre lungo quest'ultima si è rilevata la realizzazione di una struttura adibita a legnaia occupante una superficie di circa mq. 7,00, costituita da struttura in legno e copertura e perimetrali in onduline plastiche.
- Sempre sul lato nord risultano realizzati ulteriori tratti di muri di contenimento di terrapieno, sempre costituito da mattoni in celloblok, ed avente una lunghezza di circa mt. 17,00, per un'altezza di circa mt. 1,50.

RILEVATO che pertanto le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 380/01, nonché alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/04, essendo l'intero territorio comunale sottoposto a tale vincolo;

CONSIDERATO che il Comune di Barano d'Ischia è sprovvisto di Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO altresì che l'intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 lettera d) della legge n. 1497/1939 sin dal D.M. del 19.06.1958 pubblicato sulla G.U. n° 209 del 30.09.1958, e che, in quanto tale, è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO ancora che il Comune è sottoposto a regime vincolistico disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia approvato con Decreto Ministeriale dell' 8 febbraio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23.04.99, la cui normativa esclude la realizzazione di nuove costruzioni;

CONSIDERATO infine che il Piano Territoriale Paesistico di cui in precedenza, *in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.* (rif. art. 5 comma 2 delle NTA del PTP Isola d'Ischia).

ACCERTATO che la normativa del PTP dell'Isola d'Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali (art. 5 norme di attuazione) e che le opere di cui innanzi sono state eseguite in un zona che il PTP dell'Isola d'Ischia designa P.I. ed in contrasto con la norma del PTP;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrando nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

LETTO l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. *"Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità ... omissis ... nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ... omissis ..."*

CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine



un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato.

RITENUTO condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessità:

- della comunicazione di avvio del procedimento in quanto *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;*
- dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto *è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori*”.

ATTESA la necessità di disporre per la demolizione delle opere sopra descritte, poiché realizzate abusivamente ed inoltre contrastano con le norme urbanistiche-paesistiche sopra richiamate;

VISTE le Deliberazioni di G.C. n. 21 del 09/02/2010 e n. 55 del 16/03/2010 con le quali sono stati forniti indirizzi in materia di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, ed è stato tra l'altro dettato l'ordine di priorità per l'esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi;

Visto il progetto di demolizione contenente la valutazione tecnico-economica occorrenti per la demolizione d'ufficio, in danno del contravventore, pari ad un importo di € **18.093,57** (Diciottomilanovantatre/57), salvo conguaglio al consuntivo, redatto dal Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011 n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 23.2.1982, pubblicata nel B.U. n. 17 del 1.3.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge 1.9.1981, n. 65 (tutela dei beni ambientali);

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 20.3.1982 e ss.mm. ed ii. ;

VISTO il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. del 08/02/1999, pubblicato sulla G.U. N° 94 del 23/4/1999;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ed ii.;

ORDINA

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, alla Sig.ra Di Iorio Giuseppa nata ad Ischia (Na) il 02.07.1972 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla via San Giorgio n° 43/b, al Sig. Di Iorio Pietro Paolo nato a Barano d'Ischia (NA) il 18.08.1946 ed ivi residente alla via Chiummano n° 58/a e alla Sig.ra Di Iorio Ersilia nata a Barano d'Ischia (NA) il 01.01.1948 ed ivi residente alla via Chiummano n° 58/a, in qualità di proprietari e committenti dei lavori ed a chiunque altro coobbligato, di demolire ad HORAS a propria cura e spesa le opere abusive descritte nelle premesse;

AVVISA

ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011 n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, che in difetto l'Ufficio provvederà alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle spese sostenute, così come previsto nella valutazione tecnico-economica.

DISPONE

che l'Ufficio Messi provveda alla notifica del presente provvedimento alla sig.ra **Di Iorio Giuseppa** nata ad Ischia (Na) il 02.07.1972 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla Via San Giorgio n° 43/b, al sig. **Di Iorio Pietro Paolo** nato a Barano d'Ischia (NA) il 18.08.1946 ed ivi residente

alla via Chiummano n° 58/a, alla sig.ra Di Iorio Ersilia nata a Barano d'Ischia (NA) il 01.01.1948 ed ivi residente alla via Chiummano n° 58/a e che la presente Ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'Ordine preposte al controllo del rispetto del presente atto e per la redazione del verbale di ottemperanza;

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento dalla data di notifica della presente.

Barano d'Ischia 24.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. *Crescenzo* UNGARO

